

# Considerazioni del Prof. Angiolini

La Corte Costituzionale ha ripetutamente censurato tale prassi - es. :

**Sentenza 70/2015 e 250/2017** ...I RISPARMI DI SPESA VANNO MOTIVATI CON DATI OGGETTIVI;

**Sentenza 116/2013** “...è illegittimo l’Art. 18, c. 22-bis, del Decreto legge 98/2011 perché si tratta di **PRELIEVO IRRAZIONALE E DISCRIMINATORIO CHE COLPISCE UNA LIMITATA CATEGORIA DI SOGGETTI...**”

**Sentenza 173/2016**... il taglio “*deve operare all’interno del Sistema Previdenziale come solidarietà forte a puntellare il Sistema Pensionistico e come sostegno previdenziale ai più deboli...*” e inoltre “*...non deve derogare (CC 68/2014; 166/2012; 302/2010; 446/2002...)*” e inoltre “*...il contributo sulle pensioni costituisce una misura del tutto eccezionale nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema della Previdenza...*”

*.... senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema della Previdenza...*”



# Considerazioni del Prof. Angiolini

## **FATTI:**

I RICORRENTI **HANNO DIFFIDATO L'INPS** AD APPLICARE LA LEGGE 145/2018, MA LE RICHIESTE SONO RIMASTE **INEVASE** (TRANNE UNA DEL 08.08.2019...che risulterebbe... *“irricevibile perché l'Inps è obbligato a rispettare la norma di legge...”*).

## **FATTI:**

la **Corte dei Conti del Friuli V.G.** (ordinanza n. 6 del 17.10.19) ha sollevato la questione della legittimità costituzionale delle norme di legge rispetto agli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.

# IN DIRITTO

**Il taglio dei trattamenti previdenziali contrasta con numerosi articoli della Costituzione (articoli 2, 3, 4, 36, 38, 117) e con l'art. 1, protocollo 1 della Cedu.**

**In dettaglio:**

- a) Art. 2-3 Costituzione: *“tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma precedentemente in vigore”* (Sentenza 160/2013; 69/2014; 89/2018);
- b) Art. 36 Costituzione: *“retribuzione proporzionata alla qualità e quantità delle prestazioni rese dal lavoratore in attività”*;
- c) Art. 38, c.2 Costituzione: *“mezzi adeguati alle esigenze di vita”*;
- d) Art. 4, c.2 Costituzione: si veda il punto (a)



*... in sintesi...*

## ... IN SINTESI ...

- **il legislatore non dovrebbe ledere le certezze acquisite all'atto del pensionamento** (Sentenza 108/2016). Invece il combinato disposto dei c. 260 e 261 dell'Art. 1, della legge 145/2018 decurta la pensione in essere agendo negativamente sulla rivalutazione automatica e sul contributo forzoso.
- **Viene così leso il NESSO TRA PENSIONE E STIPENDIO** (Art. 36 e 38 Costituzione) incidendo sul potere di acquisto della moneta (Sentenze n. 173/1986 e 316/2010).
- **Si incide così sulla RETRIBUZIONE DIFFERITA** (sentenze 208/2014; 116/2013; 70/2015).
- **Si incide RETROATTIVAMENTE e si mina lo STATO di DIRITTO.**
- **Si lede il LEGITTIMO AFFIDAMENTO, TUTELATO ANCHE DALLA CEDU** (Art. 1, Prot. 1) che invece è rafforzato nel settore previdenziale (Sentenze 173/1986 e 92/2013) e qui invece lo si lede, alterando le aspettative di vita dei singoli e la loro pianificazione dei progetti di vita.

La Cedu non consente – per mero interesse finanziario pubblico – misure retroattive o modifiche in pejus (Sentenze 348 e 349/2007 con violazione art. 117 Costit.).

**La lesione non deve essere arbitraria o irragionevole ma deve essere ECCEZIONALE E TRANSEUNTE (Sentenza 245/1997) nonché giustificata da IMPELLENTI ESIGENZE DI FINANZA PUBBLICA E FINALIZZATA A BENEFICIO DEL COMPARTO PENSIONISTICO (Sentenza 173/2016).**

**La lesione NON DEVE ESSERE REITERATA ....** *“Perché se lo fosse esporrebbe il sistema a lesione della ragionevolezza e della proporzionalità”* (Sentenze 349/1985 e 372/1998).


Lesioni reiterate incidono sul **POTERE D'ACQUISTO** (Sentenza 316/2010).

È quello che invece è successo, contro la Sentenza 173/2016 e contro gli art. 3 e 38 della Costituzione. Ricordiamo che la Sentenza 173/2016 aveva posto alcuni paletti: ***“ragionevolezza, imprevedibilità, sostenibilità”***.

**I tagli dovrebbero restare all'INTERNO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE**, per puntellare il sistema pensionistico e tutelare i più deboli; dovrebbero anche essere **SOSTENIBILI, PROPORZIONALI e UNA TANTUM** (Sentenza 173/2016).

***CIÒ NON È AVVENUTO !***

***...Infatti...***

- Le misure non sono proporzionali;
  - le misure sono reiterate;
  - le misure non sono finalizzate (...”appositi fondi c/o Inps....”!!!!!!) ma accantonate senza una finalizzazione;
  - le misure sono assistenziali;
  - **ciò è tanto più grave poiché nel bilancio Inps non sono state rispettate le norme di legge (legge 88/1989 e 335/1995) che imponevano una netta separazione nel bilancio Inps tra assistenza e previdenza;**
  - **il bilancio previdenziale Inps è quantomeno in pareggio** (e positivo se si considerano le tasse pagate dai pensionati colpiti) mentre quello assistenziale è in deficit e progressivamente crescente (sbilanciato);
  - **il bilancio Inps è “permeabile”** rispetto a quello statale;
  - quota 100 e il reddito di cittadinanza provocano un aumento della spesa assistenziale Inps e sono finanziati (?) con 43 mld di euro in 7 anni (decreto legge n.4/2019);
- 

tutto ciò **provoca un netto aumento della spesa assistenziale**, mentre il taglio delle pensioni porta a circa 80 milioni di euro/anno. Cui prodest ?

Il **blocco della rivalutazione e il contributo di solidarietà sono PROVVEDIMENTI IRRAGIONEVOLI DI PER SÉ** perché impongono un **sacrificio patrimoniale sproporzionato ed eccessivo**, anche rispetto ai tagli avvenuti dal 2000 in poi.

Insomma: norme incostituzionali, pluriennali ed eccessive come quantificazione, causano un **danno permanente e non sono finalizzate**.

## **Violazioni Artt. 3, 23, 38 e 53 della Costituzione**

Si tratta di **PRESTAZIONI TRIBUTARIE** e come tali dovrebbero essere applicate a tutti (pensionati o lavoratori attivi) a parità di reddito. Infatti, il c. 261 dell'art. 1 della legge 145/2018 viola la "universalità dell'imposizione" come da Sentenze 223/2012 e 116/2013 nonché per effetto degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Quindi si tratta di **MISURE IRRAGIONEVOLI, DISCRIMINATORIE e SPROPORZIONATE.**

Inoltre sono esentate dai tagli del c.261 (lo dice il c.263) le **PENSIONI INTERAMENTE LIQUIDATE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO....** Tutto ciò senza che vi sia mai stato un ricalcolo delle pensioni miste....

Infatti, il ricalcolo con metodo retributivo può essere **MENO VANTAGGIOSO** (legge 190/2014, art. 1, c.707)....

Inoltre, **non esiste un nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni** (Sentenza 67/2018).

**Si discrimina tra gestioni Inps** nel senso che, il c.261 (art. 1, legge 145/2018) colpisce con il contributo di solidarietà solo:

- **fondo pensioni lavoratori dipendenti;**
- **gestioni speciali lavoratori autonomi;**
- **forme sostitutive dell'assicurazione generale;**
- **gestione separata (ex art. 2, c.26, legge 335/1995)**

**e non le altre gestioni.**

**Ciò contrasta con la Sentenza n. 7/2017.**

**Il contributo di solidarietà (c.261) colpisce solo le PENSIONI DIRETTE, e non quelle ai superstiti, quando solo le prime sono frutto di contribuzione diretta.**

# Violazioni Artt. 97, 101, 104 e 117 della Costituzione

Viene leso il principio della intangibilità delle pensioni dei magistrati (di cui alle Sentenze 238/1990, 43/1993, 223/2012, 269/2017, 20/2019).

**Viene violato il DIRITTO COMUNITARIO** (art. 117, c.1 Costituzione; artt. 21 e 25, CD FUE; art. 15 del pilastro dei diritti europei, artt. 10 e 157 TFUE...): *“i diritti degli anziani sono fondamentali e inviolabili in relazione ad una vita dignitosa e indipendente”*.



# Violazioni Art. 81 della Costituzione

Il ciclo di bilancio (legge 163/2016) ha valenza triennale (legge 196/2009, art. 21). Invece, il taglio over 100.000 è quinquennale, quindi nettamente in contrasto con la Sentenza 70/2015.

